

**DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E
INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 8 APRILE 2013 N. 39**

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

(art. 46/47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

La sottoscritta DONATA CAPPELLI natA a FIRENZE in qualità di CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE di

Fidi Toscana S.p.A.,

Visto il D.Lgs. n. 39/2013, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dal comma 5
dell'art. 20 del predetto decreto, nonché dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1. l'insussistenza a proprio carico di alcuna delle cause di **inconferibilità** di cui al D.Lgs. n. 39/2013
2. l'insussistenza nei propri confronti di alcuna delle cause di **incompatibilità** di cui al D.Lgs. n. 39/2013

Si impegna a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di
cui al predetto decreto.

Ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.Lgs n. 39/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Fidi
Toscana s.p.a.

Firenze, 22 novembre 2018

F.to in originale

INCOMPATIBILITA' ED INCONFERIBILITA' EX DEL. ANAC 1134 DEL 2017

INCARICHI DI AMMINISTRATORE

INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE

Per gli **amministratori** le cause ostative di cui al d.lgs 39/2013 sono:

- Art. 3 co. 1 lett. d) **Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione¹**

A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

- Art. 7. **Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale**

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

- Art. 11 co. 11 D.lgs 175/2016

11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE

¹ Il capo I del titolo II del libro secondo del codice penale riguarda i seguenti delitti contro la pubblica amministrazione: art. 314. *Peculato*; art. 316. *Peculato mediante profitto dell'errore altrui*; art. 316-bis. *Malversazione a danno dello Stato*; art. 316-ter. *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*; art. 317. *Concussione*; art. 318. *Corruzione per l'esercizio della funzione*; art. 319. *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*; art. 319-ter. *Corruzione in atti giudiziari*; art. 319-quater. *Induzione indebita a dare o promettere utilità*; art. 320. *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*; art. 322. *Istigazione alla corruzione*; art. 322-bis. *Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*; art. 323. *Abuso di ufficio*; art. 324. *Interesse privato in atti di ufficio*; art. 325. *Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio*; art. 326. *Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*; art. 328. *Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione*; art. 329. *Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica*; art. 331. *Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità*. Art. 334. *Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*; art. 335. *Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*.

➤ **Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali**

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

➤ **Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

➤ **Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

➤ **Art. 11 co. 8 d.lgs 175/2016**

Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.